

Circolare Decreto Sostegni del 19 marzo 2021

SOMMARIO

1. [Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti;](#)
2. [Esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti;](#)
3. [Cancellazione cartelle esattoriali 2000-2010;](#)
4. [Sospensione attività di riscossione sino al 30 aprile 2021;](#)
5. [Proroga scadenze di pagamento per rottamazione ter e saldo e stralcio;](#)
6. [Cassa integrazione;](#)
7. [Divieto di licenziamenti;](#)
8. [Proroghe e rinnovi dei contratti a termine;](#)
9. [Disposizioni in materia di NASPI;](#)
10. [Avvisi bonari senza sanzioni;](#)
11. [Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;](#)



1. **Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti;**

Il decreto-legge Sostegno 2021 riconosce un **contributo a fondo perduto** in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

La predetta misura introduce un nuovo meccanismo di accesso al contributo a fondo perduto, eliminando il riferimento ai **Codici ATECO** ed introducendo una **condizione primaria** di accesso al contributo che prevede che l'ammontare medio mensile del **fatturato e dei corrispettivi 2020** sia **inferiore di almeno il 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del **fatturato e dei corrispettivi 2019**.

Tale condizione dovrà essere rispettata anche dai soggetti che hanno optato per il **regime forfettario** che, al pari degli altri contribuenti, potranno usufruire del contributo a fondo perduto.

Si precisa che ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza della riduzione del fatturato.

Il contributo in commento **NON spetta**:

- ai soggetti che alla data di richiesta del contributo hanno **cessato l'attività**;
- ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto**;
- agli **enti pubblici**;
- agli **intermediari finanziari** e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 ed il fatturato medio mensile 2019, pari al:



- **60 per cento** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro**;
- **50 per cento** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro**;
- **40 per cento** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro**;
- **30 per cento** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- **20 per cento** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 5 milione di euro e fino a 10 milioni di euro**.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

In ogni caso, l'ammontare del contributo non può superare i **150 mila euro**, ed è riconosciuto, per gli aventi diritto, nella misura non inferiore ad **euro 1.000 per le persone fisiche** e ad **euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società)**.

Per poter beneficiare del contributo, dovrà essere presentata **apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni** dalla data di avvio dell'**apposita procedura** telematica (ad oggi **non ancora disponibile**).

Inoltre, il contribuente, in sede di presentazione dell'istanza, potrà scegliere se usufruire del contributo erogato direttamente o utilizzarlo come **credito d'imposta**, adoperandolo in compensazione tramite modello F24.

Si specifica che lo Studio, provvederà ad effettuare una valutazione dei clienti che potranno usufruire di detto contributo, dandone a ciascuno comunicazione, al fine di conferirci l'apposito mandato per la presentazione dell'istanza.



2. Esonero dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

La bozza del Decreto c.d. Sostegni, di cui, pertanto, si è ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, concede la possibilità, a lavoratori autonomi e professionisti, di fruire di un esonero per i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021.

In particolare, i soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione, ottenendo in questo modo un esonero del versamento dovuto alle casse di previdenza sono i seguenti:

- a) lavoratori autonomi iscritti all'INPS (artigiani e commercianti);
- b) liberi professionisti iscritti alla Cassa di previdenza del proprio albo professionale, di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996;
- c) liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, di cui alla L. 335/1995, art. 2, c.26;
- d) iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tuttavia, per poter fruire dell'esonero contributivo, si rendono necessari due requisiti.

Il primo riguarda il **reddito complessivo percepito nell'anno d'imposta 2019**, il quale deve essere **inferiore ad euro 50.000**.

Il secondo richiede un **calo del fatturato di almeno il 33% per l'anno 2020, rispetto a quello dell'anno 2019**.

Si precisa che, si è in attesa delle modalità attuative per ottenere l'esonero.

3. Cancellazione cartelle esattoriali 2000-2010;

Tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il Decreto Sostegni prevede l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2010.



L'annullamento riguarda **i singoli ruoli fino a euro 5.000,00** (cinquemila/00), comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, compresi anche i debiti residui delle varie definizioni che si sono susseguite negli ultimi anni, rottamazione-ter e saldo e stralcio.

Rimangono fuori dall'annullamento, e quindi dovranno essere pagate, le cartelle esattoriali relative a multe stradali, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato. Tale agevolazione, spetta a tutti i contribuenti sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società), a condizione che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un **reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi inferiore a euro 30.000,00** (trentamila/00).

Inoltre, fino alla data di entrata in vigore del decreto, è **sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a euro 5.000,00** (cinquemila/00), comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno emanate dall'apposito provvedimento del MEF entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Sostegno.

4. Sospensione attività di riscossione sino al 30 aprile 2021;

Il nuovo provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021, ha modificato il comma 1 dell'art. 68 del cd. Decreto Cura Italia e il comma 1 dell'art. 152 del cd. Decreto Rilanci sospendendo fino al 30 aprile 2021 le attività di riscossione previste dagli articoli sopra detti.



Il nuovo Decreto Sostegni modifica l'art. 68, prevedendo all'art. 4 comma 1 lettera a), una proroga per la **sospensione del termine di pagamento di tutte le cartelle emesse dall'Agente di riscossione dal 28 febbraio al 30 aprile 2021.**

Ciò implica che le cartelle non pagate potranno essere saldate entro il 30 aprile 2021 senza ulteriori effetti negativi. Chi invece ha già pagato, non potrà chiederne il rimborso.

Tali cartelle riguardano atti già notificati dall'Agente di riscossione e relativi a:

- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate attinenti le imposte sui redditi, il valore aggiunto (e relative sanzioni);
- avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

Le somme sospese dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021 oppure, in accordo con quanto previsto dalle precedenti disposizioni, attraverso rateazione.

All'art. 4 comma 2 del provvedimento in esame è prevista, invece, la modifica dell'art. 152 comma 1 (decreto Rilanci) che **proroga al 30 aprile 2021 la sospensione del pignoramento presso terzi** effettuato su stipendi, salari e altre indennità di lavoro e impiego, in precedenza tale sospensione era già stata prevista fino al 28 febbraio.

Le trattenute potranno essere nuovamente effettuate dal maggio 2021.

5. Proroga scadenze di pagamento per rottamazione ter e saldo e stralcio;

Con l'articolo 3 del decreto-legge 119/2018 è stata introdotta la *Rottamazione-ter* la quale prevedeva la possibilità, per il contribuente, di estinguere cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi/avvisi di addebito relative alle **annualità 2000-2017**. Per poter aderire il debitore



avrebbe dovuto presentare, entro il 30 aprile 2019, un'apposita dichiarazione nella quale avrebbe dovuto indicare il numero di rate nel quale effettuare i pagamenti fino ad un massimo di 18 rate.

Per le stesse annualità la Legge 145/2018 ha introdotto per le persone fisiche il cd. *Saldo e stralcio* che consisteva in una riduzione delle somme dovute a titolo di imposte, per alcune tipologie di debiti. Anche in questo caso, il contribuente, avrebbe dovuto presentare una apposita domanda entro il 30 aprile 2019 scegliendo di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate, con ultima rata in scadenza 30 luglio 2021.

La normativa sopra enunciata ed i termini da questa previsti hanno subito delle proroghe da parte del legislatore a causa della pandemia. L'ultima era fissata per il 1° marzo 2021 entro il quale doveva essere effettuato il versamento di tutte le rate 2020 di rottamazione-ter e saldo e stralcio e della prima rata 2021 della rottamazione-ter.

Il decreto Sostegni 2021, all'articolo 4 comma 1 lett. b), ha introdotto una ulteriore proroga delle scadenze relative al pagamento delle rate della "Rottamazione - Ter" e del "saldo e stralcio".

Nel dettaglio, il termine per il versamento delle rate da corrispondere nell'**anno 2020** e di quelle da corrispondere nell'**anno 2021** sarà così individuato:

- entro il **31 luglio 2021** dovranno essere pagate le rate dell'**anno 2020** in scadenza rispettivamente il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020;
- entro il **30 novembre 2021** dovranno essere pagate le rate dell'**anno 2021** in scadenza rispettivamente il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

In altre parole, saranno considerati pagati entro i termini, senza decadere quindi dai benefici previsti dalla normativa in materia di "Rottamazione - Ter" e del "saldo e stralcio", i versamenti



delle rate di cui sopra se effettuati, rispettivamente, entro il 31 luglio 2021 ed il 30 novembre 2021.

Sono confermate, inoltre, le disposizioni precedentemente dettate in materia, le quali **prevedevano l'efficacia** dei pagamenti tardivi se gli stessi erano effettuati non oltre il quinto giorno dalla data originaria di scadenza.

Infine, pare opportuno evidenziare che, la proroga in esame sanerà (anche se tardivamente) anche la posizione di tutti i soggetti che non hanno rispettato il versamento previsto per il 1° marzo 2021.

6. Cassa integrazione;

Stante al perdurare della crisi pandemica, il Governo è intervenuto nuovamente in materia di ammortizzatori sociali finanziando, con nuove risorse, la cassa integrazione.

La novella contenuta nel decreto c.d. "Sostegni", in corso di pubblicazione, ha stabilito nuovi periodi di cassa integrazione da fruire in maniera differenziata a seconda della tipologia di ammortizzatore utilizzato.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale avranno decorrenza dal 01 aprile 2021.

Le aziende destinatarie della **cassa integrazione ordinaria (CIGO)** avranno a disposizione **n. 13 settimane** utilizzabili dal 01/04/2021 al 30/06/2021 con causale COVID-19 e per tale periodo saranno anche esonerate dal pagamento del contributo addizionale, normalmente previsto.

Le aziende destinatarie della **cassa integrazione in deroga (CIGD)** ed **assegno ordinario** invece avranno a disposizione **n. 28 settimane** utilizzabili dal 01/04/2021 al 31/12/2021. Anche



per tale ammortizzatore non sono previsti oneri a carico del datore di lavoro, il quale viene esonerato dal versamento del contributo addizionale.

Le aziende agricole destinatarie della **cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)** avranno a disposizione un periodo massimo di **120 giorni** utilizzabili dal 01/04/2021 al 31/12/2021.

Le domande, indipendentemente dal tipo di ammortizzatore utilizzabile, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa. Nel caso di specie per i periodi decorrenti dal 01/04/2021, la domanda dovrà essere presentata entro il 31/05/2021 e così via.

Il decreto precisa, altresì, che in fase di prima applicazione, il termine di presentazione della domanda viene fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto (ancora non ufficiale).

La novità più importante da analizzare riguarda invece la trasmissione dei dati all'INPS per il pagamento della prestazione ai lavoratori beneficiari, nel caso in cui la liquidazione della prestazione debba essere effettuata direttamente dall'INPS.

Sino ad oggi, il datore di lavoro ha comunicato all'INPS i dati necessari per il pagamento dei lavoratori beneficiari, attraverso i **modelli SR41**. Con il decreto Sostegni, invece, tale adempimento viene assolto unitamente alla denuncia che viene inviata mensilmente all'INPS attraverso un nuovo flusso telematico denominato "**Uniemens-Cig**".

Viene rimarcato il termine decadenziale entro il quale inviare i dati necessari al calcolo ed alla liquidazione della Cassa integrazione. Il termine è fissato entro la fine del mese successivo al periodo di cassa integrazione oppure se posteriore entro 30 giorni dalla ricezione



dell'autorizzazione da parte dell'INPS. Anche in tale caso, in fase di prima applicazione, i termini sono posticipati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Infine, un'ulteriore novità ma non meno importante, riguarda le modalità di pagamento delle prestazioni da parte dei datori di lavoro. Fino ad oggi, nel caso di Cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro, in base alla propria situazione economica poteva optare tra il pagamento diretto da parte dell'Istituto e l'anticipazione con successivo rimborso da parte dell'Istituto.

Relativamente alla cassa integrazione in deroga, sino ad oggi, l'unica modalità di pagamento della prestazione è stata quella effettuata direttamente da parte dell'Istituto. Il comma 6, del decreto in oggetto, prevede che per le integrazioni salariali (non facendo più distinzioni per tipologia) **il datore di lavoro possa decidere indifferentemente tra il pagamento diretto da parte dell'INPS oppure anticipando l'importo ai lavoratori con successivo rimborso da parte dell'Istituto**, dopo aver naturalmente autorizzato le relative domande.

Il decreto in questione, comunque, lascia dei dubbi che auspichiamo possano essere risolti dalle consuete circolari INPS. Nulla, infatti, viene precisato in ordine ai i lavoratori destinatari delle nuove misure (ad esempio dipendenti in forza alla data di pubblicazione del decreto), delle eventuali procedure sindacali da istruire (anche solo confermando quanto previsto dai precedenti decreti) nonché se tali ulteriori settimane debbano essere decurtate dai periodi precedentemente richiesti di cui alla Legge n. 178/2020.

Sarà dunque necessario, attendere una circolare esplicativa INPS per dirimere i dubbi dapprima evidenziati.

7. **Divieto di licenziamenti;**

Il nuovo Decreto Sostegni, il quale ha ricevuto la bollinatura in vista della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto una ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti prevedendo



due distinte date di cessazione; fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro, ed entro il 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in deroga.

In particolare, l'art.8 al comma 9 del c.d. Decreto "Sostegni", prevede il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, per **tutti i datori di lavoro** fino al **30 giugno 2021** e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto

Oltre tale termine, il comma 10 dell'art 8 del Decreto "Sostegni" prevede, per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID- 19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal **1° luglio al 31 ottobre 2021** e per l'intero periodo di fruizione delle 28 settimane di cassa integrazione in deroga COVID -19.

Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di licenziamento collettivo o individuale resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei suddetti trattamenti.

Qualora il datore di lavoro, invece, non richieda l'intervento della cassa integrazione in deroga il blocco dei licenziamenti non opera, con conseguenza che a partire dal 1° luglio 2021 l'azienda potrà avviare le procedure previste per i licenziamenti collettivi e/o individuali.

Inoltre, ulteriore misura confermata anche nel Decreto "Sostegni" riguarda la sospensione di tutte le procedure di licenziamento sia individuale sia collettivo pendenti che erano state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.



Infine, il Decreto Sostegni prevede che il blocco dei licenziamenti non operai nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività** dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Si stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione dell'attività del datore di lavoro. A detti lavoratori è comunque riconosciuto l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI);
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di **incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro**, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpI);
- in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Rimangono, infine, esclusi dal divieto di licenziamento previsto dal Decreto "Sostegni" i licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, nonché la possibilità per il lavoratore di rassegnare le dimissioni, eseguendo le procedure telematiche, e si considerano altresì valide le dimissioni per giusta causa. Queste rimangono, di fatto, attualmente, le possibilità per recedere dal contratto di lavoro.

8. Proroghe e rinnovi dei contratti a termine;



L'art. 17 del "Decreto Sostegni" modifica l'art. 93 del Decreto Rilancio al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta riguardante la disciplina in materia di contratti a termine.

In particolare, l'art 17 prevede la possibilità per tutti i datori di lavoro di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato anche in somministrazione per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi. Tale possibilità è prevista sino **al 31 dicembre 2021** anche in assenza delle causali introdotte dal decreto Dignità ovvero:

- **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di **sostituzione** di altri lavoratori;
- esigenze connesse a **incrementi temporanei**, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

La disposizione in esame permette anche la **deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe** e sul rispetto dei c.d. periodo "Stop and Go" contenuta nell'art. 21 del D.lgs. n. 81/2015, ossia l'intervallo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, che deve essere fatto trascorrere tra un contratto e l'altro onde evitare che il contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato.

Quindi, se il rapporto è già stato oggetto di quattro proroghe, limite massimo previsto dalla normativa ordinaria, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. Stop and Go, sempreché sia rispettata la **durata massima di 24 mesi**.

Altra novità del Decreto Sostegno riguarda una ulteriore agevolazione per cui *"Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti."*



Ciò significa che l'agevolazione interessa anche contratti che abbiano già goduto di rinnovi o proroghe concessi dalle norme emergenziali, quindi rapporti di lavoro ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Pertanto, non si terrà conto dei rinnovi e delle proroghe già avvenute, ma i datori di lavoro potranno utilizzare nuovamente la deroga per prorogare o rinnovare i contratti a termine senza l'obbligo delle c.d. "causali".

Tuttavia, l'art. 17 dispone che tali disposizioni avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

9. Disposizioni in materia di NASPI;

I requisiti attuali per accedere alla Naspi (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego) prevedono, oltre alla perdita involontaria dell'occupazione che, il soggetto richiedente, abbia maturato il requisito relativo alle 30 giornate di lavoro effettuate nel periodo precedente allo stato di disoccupazione.

Quindi per esempio, un soggetto che è stato licenziato il 31 dicembre 2019 deve dimostrare, per poter avere accesso alla prestazione in esame, di aver lavorato nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione, almeno 30 giornate e non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro.

Il Decreto Sostegni 2021 dispone, invece che, fino al 31 dicembre 2021, non sarà richiesto al lavoratore il perfezionamento del requisito relativo alle 30 giornate di lavoro sopracitate. Dunque, le novità introdotte dal Decreto in commento puntano ad estendere la platea di beneficiari della Naspi.

Sulla base di quanto sopra esposto, quindi, i nuovi requisiti per poter accedere alla Naspi 2021 sono i seguenti:



- i lavoratori si devono trovare in stato di disoccupazione involontaria;
- nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, devono poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione.

Posto che, in generale, il calcolo per determinare la misura della prestazione spettante è effettuato sulle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni è opportuno sottolineare che per il calcolo della nuova indennità spettante al soggetto disoccupato, bisognerà attendere eventuali istruzioni Inps, considerando che la maggior parte dei lavoratori nel corso dell'anno 2020, ha beneficiato degli ammortizzatori sociali e quindi potrebbero non aver prestato nessuna attività lavorativa.

A parere di chi scrive, dovrebbero essere prese in riferimento le retribuzioni figurative, ovvero le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se avesse lavorato nei mesi in cui invece ha beneficiato di ammortizzatori sociali.

10. Avvisi bonari senza sanzioni;

L'art 5 del decreto Sostegni prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di **avvisi bonari** da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione e relativi alle dichiarazioni per le annualità **2017 e 2018**.

Il provvedimento in esame prevede l'emanazione dei predetti avvisi bonari senza l'applicazione delle relative sanzioni, per quei contribuenti, persone fisiche nonché società di persone o capitali, che abbiano la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

I contribuenti, pertanto, potranno usufruire di tale agevolazione a patto di avere rilevato una **riduzione del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 pari almeno al 30%**, precisando che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (per esempio i



contribuenti forfettari), il confronto si esegue sui ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individuerà i soggetti beneficiari di tale agevolazione e successivamente invierà a ciascun contribuente, tramite indirizzo pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle relative sanzioni. Quindi, il contribuente non dovrà far nulla per richiedere la riduzione delle sanzioni.

Le modalità di pagamento previste rimangono invariate (fino a otto rate trimestrali per importi inferiori ad euro 5.000, fino a venti rate trimestrali per somme superiori ad euro 5.000).

Infine, si evidenzia che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e di riscossione.

11. Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;

11.1 Premessa

L'articolo 10 del decreto legge in commento prevede delle indennità in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport; categorie di lavoratori tra le più esposte dal punto di vista economico in ragione delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

11.2 Settore turismo e stabilimenti termali

In particolare, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva, pari a 2.400 euro:

- ai lavoratori dipendenti **stagionali** del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra



il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto. Il contributo spetta a condizione che tali lavoratori:

- a) abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né percettori di NASpI alla stessa data.

La medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

➤ ai lavoratori dipendenti assunti con **contratto a tempo determinato** del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione o di rapporti di lavoro dipendente.

11.3 Lavoratori non appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali

Ma la norma intende tutelare **anche lavoratori non appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali.**

Infatti, la stessa indennità è riconosciuta anche:

➤ ai lavoratori **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione in genere** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio



2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- **lavoratori autonomi occasionali**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere già iscritti alla medesima data alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2019 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

11.4 Settore dello Spettacolo

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **2.400 euro** ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con un reddito, riferito all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con un reddito, riferito all'anno 2019, non superiore a 35.000 euro e con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto.

La domanda dovrà essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.



Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021.

11.5 Settore dello Sport

È erogata un'indennità in favore dei lavoratori con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

In particolare, è previsto il riconoscimento di un'indennità pari:

- ad euro 3.600, ai soggetti con redditi, riferiti all'anno 2019, superiori ai 10.000 euro annui;
- ad euro 2.400, ai soggetti con redditi, riferiti all'anno 2019, compresi tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- ad euro 1.200, ai soggetti con redditi, riferiti all'anno 2019, inferiori ai 4.000 euro annui.

Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui sopra, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

L'indennità prevista per il settore dello Sport non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza del reddito di emergenza.

Palermo, 22 marzo 2021

Avv. Dott. Angelo Pisciotta

